

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 12 gennaio 2006, prot. n. 537/1.3.16

Attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi elettorali: variante al P.R.G..

In risposta al quesito posto da Codesta rispettabile Amministrazione, volto a conoscere se sia possibile approvare una variante al Piano Regolatore Generale successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si espone quanto segue.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili", si rammenta che spetta alla discrezionalità dell'ente individuare quali siano, caso per caso, gli atti in oggetto, dal momento che non esiste una elencazione tassativa degli atti che possono essere considerati urgenti ed improrogabili e, come tali, adottabili dal consiglio comunale anche dopo l'indizione dei comizi elettorali (a tale proposito si richiama la circolare dello scrivente Servizio prot. n. 4536/1.5.3 del 18 marzo 2005, consultabile sul sito www.regione.fvg.it, alla voce "elezioni", sottovoce "elezioni amministrative 2005").

Pertanto, in assenza di indicazioni normative o di circolari ministeriali specifiche sull'argomento, si possono evidenziare alcuni pareri resi dall'ANCI¹.

In particolare, si è rilevato che se la deliberazione consiliare di variante al P.R.G. è stata costruita da tempo dall'Amministrazione, sicché l'atto di approvazione risulta essere un completamento tecnico, logico e procedurale di un procedimento amministrativo complesso già avviato, si potrebbe ritenere che lo stesso possa rientrare fra gli atti adottabili dal consiglio.

Tuttavia, si ritiene che l'adozione della variante urbanistica possa essere considerata atto urgente ed improrogabile solo in presenza di alcune determinate condizioni tra le quali, ad esempio, la necessità di adottare la variante per la realizzazione delle opere, di interventi o di programmi di intervento, contenuti nella programmazione generale dell'ente ed inseriti nell'attività di programmazione negoziata attuata secondo le previsioni dell'articolo 34 del D.Lgs 267/2000.

In particolare, la forte probabilità di legittimità dell'atto è motivata, in questo caso specifico, dal dettato del comma 5 dell'articolo 34 del D.Lgs. già citato, che impone a pena di decadenza la ratifica dell'accordo, entro trenta giorni, da parte del consiglio comunale, nel caso in cui esso comporti variazioni degli strumenti urbanistici; il rinvio al nuovo consiglio, infatti, porterebbe come conseguenza la sicura decadenza dell'accordo.

Pare, altresì, doveroso evidenziare che il Ministero dell'Interno² ha precisato come sia di fondamentale importanza che il consiglio comunale valuti attentamente, caso per caso, l'esistenza di due presupposti, come elementi costitutivi dell'urgenza ed indifferibilità: una scadenza fissata improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Amministrazione comunale quale conseguenza del ritardo nel provvedere.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, risulta determinante la motivazione che l'ente darà alla deliberazione dell'atto; nel caso da Voi prospettato, tuttavia, sembrano condivisibili le perplessità espresse, in quanto la mancata approvazione del P.R.G. deriva semplicemente dalla tempistica necessaria *ex lege* per il completamento della procedura e non pare collegata ad uno specifico programma da attuare.

Omissis.

¹ Parere Anci 16 marzo 2004 e 17 novembre 1998, consultabili sul sito www.anci.it.

² Parere pubblicato in "Guida agli enti locali" del 2 ottobre 2004", n. 38, pagg. 60 e 61.